



# COMUNE DI PESCARA

*Allegato dell' b. c. c. n° 203/98*

## REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI

### TITOLO I° SCOPI E FINALITA'

ART. 1 Il Comune di Pescara si propone di agevolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla formazione ed al controllo delle scelte di governo riguardanti la comunità locale.

A tal fine il presente Regolamento, nell'ambito dell'attuale ordinamento delle Autonomie Locali ed in attuazione degli articoli 35 e 39 dello Statuto Comunale disciplina gli istituti del referendum consultivo della petizione e della proposta di delibera di iniziativa popolare.

### TITOLO II° REFERENDUM COSULTIVO COMUNALE

#### CAPITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2: Il referendum consultivo può essere indetto dal Sindaco nei casi previsti dall'art. 39 commi 2 e 3 dello Statuto Comunale. Anche nel caso di richiesta congiunta da parte dei 4/5 dei Consigli Circoscrizionali, per la indizione del referendum consultivo è necessaria una preventiva delibera del Consiglio Comunale.

ART. 3: Il referendum consultivo può essere richiesto su argomenti inerenti materie di competenza dell'Amministrazione Comunale. anche qualora siano stati adottati provvedimenti deliberativi; può riguardare sia nuove proposte sia modifiche o revoche di provvedimenti già adottati dall'Amministrazione Comunale.

Non possono essere oggetto di referendum consultivo le materie indicate all'art. 39 comma 5 dello Statuto Comunale .

ART. 4: La proposta di referendum consultivo può essere articolata in una o più domande comunque non superiori a tre, riferite ad uno stesso argomento.

La domanda deve contenere precise indicazioni dell'argomento o del provvedimento a cui si riferisce: deve iniziare con le parole "volete che" ed essere formulata in, termini chiari ed univoci, tali da consentire l'espressione della volontà degli elettori mediante le locuzioni "SI" e "NO".

ART. 5: Ai sensi dell'art. 39 comma 11 dello Statuto Comunale è fatto divieto di proporre analogo referendum consultivo prima che siano trascorsi quattro anni.

ART. 6: Hanno titolo e sono chiamati a votare nel referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pescara alla data stabilita per la consultazione. La partecipazione alla consultazione referendaria potrà essere estesa agli altri soggetti indicati all'art. 39 comma. 4 dello Statuto Comunale nei casi ivi previsti e secondo le modalità e le garanzie fissate dall'apposito regolamento, di volta in volta deliberato dal Consiglio Comunale.

## CAPITOLO II°

### DISCIPLINA DELL'INIZIATIVA POPOLARE E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

ART. 7: Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensione uguali a quelle della carta bollata, recanti nella prima facciata la dichiarazione di richiesta del referendum e le relative domande formulate a norma dell'art. 4.

Tali fogli, prima del loro uso, devono essere presentati dai rappresentanti dei promotori al Segretario Generale, il quale appone a ciascuno di essi il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma.

ART. 8: La richiesta al referendum può essere sottoscritta nei fogli di cui al precedente articolo da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pescara.

Accanto alla firma, devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Le firme devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque Ufficio Giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune o dal Sindaco o dal Segretario Generale, ovvero da funzionari del Comune all'uopo incaricati dal Sindaco.

Il pubblico ufficiale legittimato alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva foglio per foglio; in questo caso oltre alla data deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

ART. 9: L'Amministrazione Comunale deve assicurare che la raccolta delle firme possa avvenire in tutte le sedi dei Consigli di quartiere.

ART. 10: Un rappresentante dei promotori deve consegnare al Segretario Comunale i fogli contenenti le sottoscrizioni per la richiesta di referendum e vidimati a norma dell'art. 7 secondo comma da non oltre 100 giorni. Dell'avvenuta consegna è redatto un apposito verbale sottoscritto dal Segretario Generale e da un rappresentante dei promotori al quale è rilasciata copia per ricevuta.

ART. 11: Entro i trenta, giorni successivi alla consegna dei fogli la Commissione Consiliare per il referendum costituita a norma del successivo articolo 17 procede a verificare:

- a) la vidimazione dei singoli fogli e l'autenticazione delle firme ivi contenute;
- b) l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste del Comune di Pescara;
- c) il numero delle sottoscrizioni valide ai fini dell'ammissibilità del referendum che non deve essere inferiore al 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pescara.

Copia del verbale della riunione contenente le risultanze dei lavori della Commissione è inviata al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 12: Le deliberazioni dei 4/5 dei Consigli Circoscrizionali che, a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti abbiano approvato di chiedere la indizione di referendum consultivo Camunale sono consegnate al Sindaco dai rispettivi Presidenti entro dieci giorni dalla loro adozione.

### CAPITOLO III° INDIZIONE DEL REFERENDUM E DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA

ART. 13: Le richieste di referendum sottoscritte dagli elettori e quelle provenienti dai Consigli Circoscrizionali devono essere consegnate al Sindaco entro il 31 dicembre di ogni anno affinché i referendum si tengano entro il 30 giugno dell'anno successivo, ovvero entro il 30 giugno affinché i referendum si tengano entro il successivo 31 dicembre.

Il Consiglio Comunale ogni anno, previa acquisizione del parere non vincolante di ammissibilità e legittimità del Collegio dei Garanti, delibera l'indizione del referendum entro il 28 febbraio per le consultazioni che devono tenersi entro il 30 giugno, ed entro il 31 luglio per le consultazioni che devono tenersi entro il 31 dicembre, fissando il giorno, normalmente nelle sessioni di maggio o novembre, in cui si effettuerà la consultazione stessa.

I referendum sono indetti di norma in un'unica giornata.

Nel caso di convocazione di comizi elettorali, la convocazione referendaria si effettuerà nella prima sessione utile successiva.

ART. 14: E' ammessa, nel corso dell'anno solare, una sola consultazione referendaria, nella quale, tuttavia, possono essere raggruppati un massimo di tre referendum.

ART. 15: Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria indetta mediante un manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente a quello della votazione, all'Albo Pretorio del Comune nelle sedi dei Quartieri e in altri luoghi pubblici.

ART. 16: Il Consiglio Comunale, qualora prima della detta data di svolgimento del referendum abbia deliberato l'abrogazione di quanto si richiede di abrogare o deliberato quanto si richiede di deliberare previo parere vincolante del Collegio dei Garanti, dichiara con atto approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti che la consultazione referendaria non ha più luogo.

ART. 17: All'inizio di ogni turno amministrativo il Consiglio Comunale nomina la Commissione Consiliare per il referendum, composta da un Consigliere per ogni gruppo consiliare ed integrata di volta in volta con un rappresentante dei promotori per ogni proposta referendaria

Detta Commissione ha i seguenti compiti:

- a) procedere alla verifica di cui all' art.11
- b) esprimere il proprio parere sulle modalità di svolgimento delle operazioni referendarie;
- c) sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;
- d) procedere alla proclamazione dei risultati del referendum;
- e) decidere su eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

ART. 18: la Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Consiliare per il referendum, è competente a decidere e modalità di svolgimento delle operazioni referendarie ed in particolare:

- a) il numero e la dislocazione delle Sezioni per la votazione;
- b) i modelli della scheda e del certificato per la votazione;

- c) i compensi spettanti ai componenti dell'ufficio costituito in ciascuna Sezione, nonché al personale comunale impiegato nello svolgimento delle operazioni referendarie;
- d) il periodo e la disciplina della propaganda referendaria.

ART. 19: I certificati per la votazione sono consegnati agli aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della data stabilita per la consultazione referendaria.

## CAPITOLO VI° SVOLGIMENTO ED EFFETTI DEL REFERENDUM

ART. 20: In ciascuna Sezione è costituito un ufficio composto da tre membri: un Presidente due scrutatori, dei quali uno su designazione del Presidente assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro quella di Segretario.

I componenti dell'Ufficio di sezione sono nominati con provvedimento del Sindaco e scelti preferibilmente tra dipendenti comunali.

Il Presidente dirige e coordina tutta l'attività del seggio.

Lo scrutatore che assume le funzioni di Vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

ART. 21: Le operazioni di voto sono limitate ad un solo giorno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Alle ore 6.00 dello stesso giorno, il Presidente costituisce il seggio.

Durante le operazioni devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

ART. 22: Entro il settimo giorno successivo alla consultazione, il Sindaco, previa esame da parte della Commissione consiliare per il referendum dei verbali di scrutinio pervenuti dagli uffici di Sezione, procede alla proclamazione dei risultati del referendum.

In ordine ad eventuali proteste e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, la Commissione Consiliare per il referendum decide prima della proclamazione del risultato.

Il Sindaco dà notizia ai cittadini dei risultati del referendum mediante apposito manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, nelle sedi dei Consigli di Quartieri ed in altri luoghi pubblici.

ART. 23: Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 39 comma 14 dello Statuto Comunale l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale predispone conforme atto deliberativo, da sottoporre all'esame del Consiglio nella prima seduta utile successiva.

## CAPITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24: Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia elettorale.

ART. 25: Il Consiglio Comunale, in sede di formazione del bilancio, prevede lo stanziamento per l'eventuale svolgimento dei referendum, istituendo un apposito Capitolo di spesa.

## TITOLO III°

### PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE D'INIZIATIVA POPOLARE

## CAPITOLO I°

### PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE D'INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

ART. 26: Gli elettori di ogni Consiglio CircoScrizionale hanno il diritto di rivolgere petizioni o proposte di deliberazione al proprio Consiglio, secondo quanto stabilito e con le modalità previste dall'art. 27 commi 2-3 e 4 del vigente regolamento sulle CircoScrizioni di Decentramento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23.3.98 n. 33.

## CAPITOLO II°

### PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE D'INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 27: Gli elettori del Comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al Sindaco per quanto riguarda materie di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Le sottoscrizioni devono avvenire con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Qualora le sottoscrizioni siano di numero non inferiore a cinquanta e non superiore a duecento, il primo firmatario deve ricevere risposta scritta, da parte del Sindaco o dall'Assessore competente entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della petizione.

Qualora le sottoscrizioni siano di numero non inferiore a duecento, il Sindaco ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, il quale sottopone la petizione all'esame della Commissione Consiliare competente che esprime il suo parere con le modalità e nei termini previsti dal vigente Regolamento.

Alla riunione della Commissione Consiliare deve essere invitato il primo firmatario per un'illustrazione preliminare della petizione.

Copia del verbale della riunione e del parere della Commissione viene trasmessa al Sindaco, il quale entro trenta giorni sentita la Giunta Municipale, risponde al primo firmatario sulle determinazioni che si intendono assumere.

Qualora le sottoscrizioni siano non inferiori a seicento, si applica il procedimento previsto dal successivo articolo 28.

ART. 28: Gli elettori del Comune di Pescara hanno il diritto di rivolgere proposte di deliberazione al Sindaco per quanto riguarda materie di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Le sottoscrizioni dovranno avvenire con le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Qualora le sottoscrizioni siano di numero non inferiore a seicento, il Sindaco ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, il quale sottopone la proposta di deliberazione all'esame della Commissione Consiliare competente, che esprime il suo parere con le modalità e nei termini previsti dal vigente regolamento.

Copia del resoconto del dibattito e del parere della Commissione viene trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale. Entro i successivi 60 giorni il Consiglio Comunale deve discutere la proposta di deliberazione, adottando le conseguenti determinazioni.

Il primo firmatario deve essere invitato alla riunione della Commissione Consiliare e del Consiglio Comunale per un'illustrazione preliminare della proposta di deliberazione INVIO COPIA DI DELIBERA CC 21/06 a lui devono essere comunicati il parere espresso dalla Commissione Consiliare e le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale.